



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i trasporti e il turismo

2012/0288(COD)

20.6.2013

PARERE

della commissione per i trasporti e il turismo

destinata alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2012)0595) – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Relatore per parere: Sabine Wils

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

L'uso dei biocarburanti ha registrato un aumento costante nell'ultimo decennio come conseguenza della politica dell'UE che mira a limitare l'impatto ambientale dei trasporti e a ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili a base di petrolio. Mentre la direttiva sulla qualità dei carburanti (direttiva 98/70/CE) fissa un obiettivo di riduzione dei gas serra del 6% nel settore dei trasporti entro il 2020, la direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE), ha introdotto un obiettivo obbligatorio del 20 % per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili e un obiettivo del 10 % per le energie da fonti rinnovabili nei trasporti entro il 2020.

Entrambe le direttive includono criteri di sostenibilità per i biocarburanti che si sono dimostrati insufficienti ai fini dell'ottenimento delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra auspiccate, a causa del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni (ILUC) ad essi associato. Le ricerche scientifiche indicano che le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni possono variare sostanzialmente a seconda delle materie prime rispetto ai combustibili fossili che esse sostituiscono, che possono essere considerevoli e possono annullare alcune o tutte le riduzioni di emissioni di gas serra dei singoli biocarburanti.

La proposta della Commissione mira a modificare sia la direttiva sulla qualità dei carburanti sia quella sulle energie rinnovabili, al fine di avviare la transizione verso i biocarburanti che consentono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra anche quando sono comunicate le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

2. La dimensione "trasporti" della proposta

La proposta è volta all'integrazione, nella direttiva 2009/28/CE, di nuove disposizioni in materia di trasporti, in particolare, l'introduzione di un limite del 5% per il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari.

3. Osservazioni del relatore

In primo luogo, il relatore desidera sottolineare l'urgente necessità di compiere progressi nella riduzione delle emissioni di CO₂ nei trasporti, non solo attraverso la sostituzione dei carburanti, ma anche attraverso radicali cambiamenti nell'efficienza energetica dei veicoli e altre misure volte a ridurre il consumo di carburante. Propone pertanto di includere la distribuzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti ferroviari nonché misure di efficienza e risparmio energetico nell'ambito dell'obiettivo del 10% di energie rinnovabili nei trasporti.

Il relatore desidera sottolineare che l'impatto ambientale dei trasporti non sarà risolto con la sola sostituzione dei tipi di carburante, bensì grazie a cambiamenti sociali fondamentali, mirati a una società sostenibile in cui i trasporti siano razionalizzati. Occorre adottare misure

volte a ridurre il fabbisogno di trasporti, migliorare la pianificazione del territorio e introdurre cambiamenti di comportamento per quanto riguarda i trasporti privati. Il relatore ritiene inoltre che occorra tenere conto degli impatti sociali globali, come ad esempio l'aumento del prezzo dei cereali e di altre colture amidacee, la perdita della biodiversità, delle foreste pluviali e di altri terreni utili nonché delle conseguenze sociali per le popolazioni locali.

Secondo le stime della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione) il numero delle persone denutrite supera 870 milioni. Il relatore ritiene fermamente che non si possa garantire la mobilità in Europa a scapito di queste persone. Pertanto l'aumento dell'uso di biocarburanti di origine agricola la cui produzione entra in competizione con quella di prodotti alimentari e mangimi andrebbe bloccato.

In base a quanto suesposto, il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di limitare il contributo dei biocarburanti prodotti da coltivazioni a scopo alimentare - quali quelle basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose - al conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

Il relatore è tuttavia preoccupato che la direttiva non miri ad evitare un futuro aumento dell'utilizzo di biocarburanti di origine agricola. In considerazione degli attuali investimenti nell'Unione europea e dell'impatto sulle economie dei paesi terzi, il relatore ritiene che la quota di biocarburanti di origine agricola dovrebbe essere bloccata al livello di produzione attuale e gradualmente eliminata, insieme ai relativi sussidi. I biocarburanti di origine agricola dovrebbero essere sostituiti da biocarburanti avanzati con garanzie ambientali ben definite a seconda del loro sviluppo tecnologico, senza aumentare il limite complessivo del 5% del contributo di biocarburanti e bioliquidi.

Inoltre, pur sostenendo l'obiettivo generale di una quota del 10% di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, il relatore è del parere che la proposta della Commissione non affronti adeguatamente la sfida della riduzione di CO₂, dal momento che alcuni biocarburanti che potrebbero aumentare le emissioni di CO₂ rispetto ai combustibili fossili sono ancora contemplati ai fini dell'obiettivo del 10% di energia rinnovabile. Pertanto il relatore, con riferimento alla richiesta del Parlamento del 2008, propone di aumentare la soglia di riduzione del gas a effetto serra per tutti gli impianti in esercizio al 60%, al fine di incoraggiare le migliori prestazioni di tutti i biocarburanti.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La miscelazione dei biocarburanti *è uno* dei metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire *tale* obiettivo *e si prevede che esso sia il più significativo*.

Emendamento

(1) L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE stabilisce che gli Stati membri assicurino che nel 2020 la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del loro consumo finale di energia. La ***necessità di ridurre il consumo energetico nel settore dei trasporti è imperativa in quanto, se la domanda complessiva di energia per i trasporti continuerà a crescere, sarà probabilmente sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo vincolante relativo a una determinata percentuale di energia da fonti rinnovabili. L'uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e la miscelazione dei biocarburanti con emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni pari a zero o ridotte rappresentano altri*** metodi di cui gli Stati membri dispongono per conseguire ***detto*** obiettivo.

Motivazione

L'esigenza di ridurre il consumo totale nel settore dei trasporti e di aumentare l'efficienza energetica nel settore stesso per conseguire l'obiettivo del 10% nei trasporti è già stata sottolineata nella direttiva sulle energie rinnovabili in vigore. Il presente emendamento ribadisce tale necessità e pone l'accento sull'importanza di sviluppare l'energia elettrica da fonti rinnovabili e i biocarburanti avanzati, onde consentire all'Unione e agli Stati membri di conseguire il citato obiettivo per il settore dei trasporti in modo sostenibile.

Emendamento 2

**Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 19, paragrafo 7, della

direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE impongono la considerazione dell'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra nonché l'adozione di apposite misure per far fronte a tale impatto, tenendo nel contempo conto della necessità di proteggere gli investimenti già effettuati.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da zucchero e altre colture amidacee.

Emendamento

(5) In base alle previsioni della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime del biocarburante, è probabile che le emissioni di gas a effetto serra legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni siano significative e che possano annullare, in parte o complessivamente, le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò si verifica poiché i biocarburanti di origine agricola hanno ottenuto notevoli sovvenzioni pubbliche (10 miliardi l'anno) e, di conseguenza, probabilmente nel 2020 quasi l'intera produzione di biocarburante proverrà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. ***È necessario tenere conto dei cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, secondo le raccomandazioni della valutazione d'impatto della Commissione, in modo tale da evitare queste potenziali fonti di emissioni.*** Al fine di ridurre i cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, è opportuno distinguere tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, cerealicole, di piante da

zucchero e altre colture amidacee. ***Inoltre, per ovviare nel medio e lungo termine a tale rischio, è necessario promuovere la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di nuove filiere di produzione di biocarburanti avanzati che non entrino in concorrenza con le colture alimentari e analizzare più approfonditamente l'impatto dei diversi gruppi di colture sul cambiamento sia diretto sia indiretto della destinazione dei terreni.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, ***in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche.*** È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati ***in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti avanzati che si stima abbiano un impatto***

Emendamento

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità.

ridotto sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra.

*È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati **prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, che devono rappresentare almeno il 3% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.***

È opportuno prevedere incentivi anche per altri tipi di fonti di energia rinnovabili, nonché per misure di efficienza energetica e di risparmio energetico in tutte le forme di trasporto.'

Mentre il contributo dei biocarburanti da prodotti alimentari agricoli dovrebbe essere limitato al 6,5% fino al 2020, vengono sospesi gli incentivi a favore dei biocarburanti che non determinano sostanziali riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e che sono prodotti a partire da colture utilizzate per alimenti e mangimi.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno *istituire, conformemente alla* direttiva 2009/28/CE, *incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa*

Emendamento

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e *offrire un quadro normativo stabile per gli investimenti nuovi ed esistenti* in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno *impegnarsi a mantenere i livelli di biocarburanti*

senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

incentivati dalla direttiva 2009/28/CE anche negli anni successivi al 2020. I residui ligno-cellulosici rappresentano una delle rare biomasse disponibili in quantitativi considerevoli in Europa. L'introduzione di un sotto-obiettivo di miscelazione dei biocarburanti ligno-cellulosici darà agli investitori la visibilità necessaria all'espressione del loro potenziale.

Motivazione

Il sotto-obiettivo riguardante la miscelazione del biocarburante ligno-cellulosico contribuisce alla riduzione delle importazioni di gasolio grazie alla produzione di biodiesel avanzati nonché alla promozione degli investimenti nello sfruttamento di una biomassa promettente in Europa.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 1° luglio **2014** la soglia minima **di riduzione** delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e **dissuadere ulteriori** investimenti in impianti **con ridotte** prestazioni in termini di gas a effetto serra. **Tale aumento** garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Emendamento

(8) È opportuno aumentare a decorrere dal 1° luglio **2015** la soglia minima delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti **operativi**, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e **promuovere gli** investimenti in impianti **caratterizzati da migliori** prestazioni in termini di gas a effetto serra. **Una soglia minima del 60%** garantisce tutele agli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi a norma dell'articolo 19, paragrafo 6, secondo comma.

(8 bis) La Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire una concorrenza leale degli esportatori di biocarburanti che arrivano nell'Unione dai paesi terzi, in conformità con le norme dell'Unione stessa in materia di strumenti di difesa commerciale.

Motivazione

Il mercato dei biocarburanti è soggetto a pratiche sleali da parte di paesi terzi (ad esempio, il 18 febbraio 2013 l'UE ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di bioetanolo dagli Stati Uniti e il 29 agosto 2012, la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping sulle importazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia). È quindi importante sottolineare che occorre garantire una concorrenza leale nel mercato dei biocarburanti.

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 9**

(9) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno **limitare la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti, è opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per**

(9) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno **stabilire obiettivi vincolanti per i biocarburanti avanzati, secondo un calendario in grado di offrire prevedibilità e stabilità agli investitori.**

il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Occorre fornire incentivi per stimolare l'utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. È altresì necessario incoraggiare le misure di efficienza energetica e di risparmio energetico nel settore dei trasporti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

*(11) È opportuno inserire le emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei **terreni nelle relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra derivanti dai biocarburanti previste dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE. I biocarburanti ottenuti a partire da materie prime che non necessitano di un'ulteriore domanda di terreni, quali i biocarburanti elaborati a partire dai rifiuti, dovrebbero essere associati a un fattore di emissione pari a zero.***

*(11) Secondo le **conoscenze scientifiche attuali le** emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei **territori non sono sufficientemente affidabili da costituire la base per l'elaborazione delle politiche. Dato che lo sviluppo dell'industria dei biocarburanti nell'UE è essenzialmente dettato da motivi politici, è particolarmente importante garantire un approccio coerente e basare le modifiche legislative su riscontri scientifici solidi.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È opportuno che la Commissione riveda la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato **dalle** più recenti conoscenze scientifiche **a disposizione**, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato.

Emendamento

(12) **Sebbene le emissioni associate ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni siano un fenomeno riconosciuto, non esiste ancora una metodologia oggettiva e armonizzata per misurarle.** È **quindi** opportuno che la Commissione riveda **periodicamente** la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato **sulla base delle** più recenti conoscenze scientifiche **basate sul modello scientifico più affidabile**, è opportuno che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato. **Onde aumentare la sicurezza giuridica per gli investimenti nelle filiere di produzione dei biocarburanti, occorre che la Commissione istituisca una metodologia oggettiva e armonizzata che permetta di stimare i fattori delle emissioni connesse al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.**

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) È opportuno che il riesame e l'adeguamento di questa metodologia tengano conto del fatto che le imprese hanno già realizzato investimenti massicci basati sull'attuale legislazione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, della direttiva 98/70/CE includono disposizioni intese a promuovere le colture destinate alla produzione di biocarburanti in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati come misura **provvisoria** per limitare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. **Tali disposizioni non risultano più adeguate nella loro forma attuale e devono essere integrate nell'approccio stabilito dalla presente direttiva**, al fine di **garantire la coerenza delle azioni generali intese a ridurre al minimo le emissioni associate al** cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento

(13) L'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2009/28/CE e l'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, della direttiva 98/70/CE includono disposizioni intese a promuovere le colture destinate alla produzione di biocarburanti in terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati come misura per limitare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. **La Commissione dovrebbe valutare altre misure di mitigazione del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, come ad esempio l'uso di prodotti secondari, l'incremento della resa, il miglioramento della produttività e la produzione di colture su terreni abbandonati o non utilizzati**, al fine di **inserirle nelle direttive sotto forma di premio, analogo a quello già stabilito nell'allegato IV, parte C, punto 7, della direttiva 98/70/CE e nell'allegato V, parte C, punto 7, della direttiva 2009/28/CE per la biomassa ottenuta da terreni degradati ripristinati. È tuttavia necessario continuare a promuovere l'utilizzo di tali terreni degradati per la coltura dei biocarburanti nella misura in cui ciò non comporti un** cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Per conseguire l'obiettivo in materia di energie rinnovabili nel settore dei trasporti riducendo al minimo gli effetti negativi dovuti al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, occorre promuovere l'elettricità rinnovabile, il cambiamento modale, un maggiore utilizzo dei trasporti pubblici e l'efficienza energetica. In linea con il Libro bianco sui trasporti, è opportuno pertanto che gli Stati membri s'impegnino al fine di aumentare l'efficienza energetica e ridurre il consumo globale di energia nei trasporti, favorendo nel contempo l'immissione sul mercato dei veicoli elettrici e la diffusione dell'elettricità rinnovabile nei sistemi di trasporto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Occorre incoraggiare l'utilizzo dell'elettricità da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. Occorre quindi che gli Stati membri si adoperino per aumentare nel tempo la quota di elettricità da fonti rinnovabili nel settore dell'energia, promuovendo nel contempo l'immissione sul mercato dei veicoli elettrici.

Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati a riorientare le loro risorse finanziarie oggi destinate al

conseguimento parziale o completo della loro quota di energia ottenuta dai biocarburanti prodotti a base di cereali e altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, o altri tipi di piante destinate alla produzione energetica e coltivate su terreni, verso l'incremento delle energie rinnovabili, in particolare l'energia eolica, solare, prodotta dal moto delle onde e geotermica, che si sono dimostrate rinnovabili e sostenibili.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) È opportuno che la Commissione esamini l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, onde limitare le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e individuare metodi per ridurre ulteriormente tale impatto, *il che potrebbe includere l'introduzione nel sistema di sostenibilità di fattori che stimano le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni a partire dal 1° gennaio 2021.*

Emendamento

(20) È opportuno che la Commissione esamini l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva in base ai migliori e più recenti dati scientifici a disposizione, onde limitare le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e individuare metodi per ridurre ulteriormente tale impatto.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 98/70/CE Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Inoltre, la presente direttiva consente di contabilizzare i biocarburanti utilizzati nel settore dell'aviazione per il

conseguimento dell'obiettivo di cui alla lettera b)

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di fornitori di biocarburanti da utilizzare nel settore dell'aviazione, gli Stati membri permettono loro di scegliere se contribuire all'obbligo di riduzione di cui al paragrafo 2, nella misura in cui i biocarburanti forniti soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa.

Motivazione

I criteri di sostenibilità che i biocarburanti e i bioliquidi devono soddisfare per essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e per beneficiare di regimi di sostegno pubblico devono essere applicati anche a tutti i biocarburanti ottenuti dai rifiuti e dai residui. Il mantenimento di una qualsiasi deroga potrebbe creare una distorsione della concorrenza.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti **negli** impianti operativi a partire dal **1° luglio 2014**. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio **2014** o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al **50%** a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.'

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 5

Testo della Commissione

'5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Emendamento

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti **in tutti gli** impianti operativi a partire dal **1° luglio 2015**. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio **2015** o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al **60%** a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.'

Emendamento

'5. Entro e non oltre il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione elabora **e pubblica** una relazione sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni di gas a effetto serra prodotte nelle fasi di trasporto e di lavorazione.

Motivazione

La pubblicazione della relazione della Commissione renderà più accessibili i dati in questione, facilitando i lavori futuri volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 6

Testo della Commissione

'6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, l'introduzione di nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato ove appropriato, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da *materie* ligno-cellulosiche.

Emendamento

'6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 10 bis in merito all'adeguamento dell'allegato V ai progressi tecnici e scientifici, anche mediante la revisione dei valori proposti per gruppi di colture in relazione al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, l'introduzione di nuovi valori a livelli successivi di disaggregazione, l'inserimento di valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato ove appropriato, la revisione delle categorie in cui le emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei biocarburanti sono considerate pari a zero, nonché lo sviluppo di fattori per le materie prime derivanti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da *materia* ligno-cellulosiche, ***a condizione che tali misure incoraggino la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative negli Stati membri e tengano conto della necessità di migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento dei carburanti di tipo diesel.***

Motivazione

Per non creare un'incertezza che scoraggerebbe gli investimenti, le misure previste saranno preposte a incoraggiare la ricerca e lo sviluppo negli Stati membri e a soddisfare le esigenze di mercato.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quinquies – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) È inserito il paragrafo seguente paragrafo 8 bis:

"8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'istituzione di definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all'allegato IX, parte C, punto 9."

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quinquies paragrafi da 5 a 7, **all'articolo 7 quinquies, paragrafo 8 bis**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 ter, paragrafi da 5 a 7, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 ter, paragrafi da 5 a 7, **all'articolo 7 quinquies, paragrafo 8 bis**, all'articolo 8 bis, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 98/70/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 bis, paragrafo 5, dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 7 quinquies, paragrafi da 5 a 7, **dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 8 bis**, dell'articolo 8 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. All'articolo 2 è inserita la nuova lettera o bis) seguente:

'o bis) "o bis) "biocarburanti avanzati": i biocarburanti prodotti a partire da materie prime che non competono direttamente con le colture alimentari e foraggere. Un elenco non esaustivo dei biocarburanti avanzati figura nell'allegato IX. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 ter al fine di adeguare l'elenco ai progressi scientifici e tecnici."

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).".

"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire ***dall'olio vegetale e dall'etanolo ricavato dalla canna da zucchero***, dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).".

Motivazione

I biocarburanti esercitano un effetto leva sull'innovazione nei settori della biotecnologia e della chimica vegetale. È pertanto opportuno promuovere la ricerca e lo sviluppo in tutte le filiere a forte potenziale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – lettera i bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

c) Il paragrafo 4 è così modificato:

Emendamento

c) Il paragrafo 4 è così modificato:

All'articolo 3, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma:

Ogni Stato membro assicura che la quota di elettricità generata da fonti rinnovabili e impiegata in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 2 % del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – lettera i bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

4. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia generata da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti dello Stato membro, e che, in virtù del contributo significativo

dell'etanolo al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare nel settore dei trasporti su strada, la quota di etanolo costituisca almeno il 3% del consumo totale di biocarburanti convenzionali.

Motivazione

Recenti dati scientifici confermano che l'etanolo sta contribuendo notevolmente alla decarbonizzazione dei trasporti su strada. Pertanto, al fine di evitare che l'intera quota di biocarburanti convenzionali sia coperta principalmente dal biodiesel, occorre stabilire una sotto-quota specifica per l'etanolo.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – lettera ii

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

ii) è aggiunta la seguente lettera d):

*"d) per il calcolo **dei biocarburanti nel** numeratore, la quota di energia **dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 5%, quota stimata a fine 2011, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.**"*

Emendamento

ii) è aggiunta la seguente lettera d):

*'d) per il calcolo **del** numeratore, la quota di energia è **la seguente:***

- dai biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 6,5% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020;

- dai biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, non è superiore al 3% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020;

- da altri tipi di fonti di energia rinnovabili consumati nonché da misure di efficienza energetica e di risparmio energetico in tutte le forme di trasporto.'

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – lettera iii bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

iii bis) è aggiunta la seguente lettera f):

f) ai fini del calcolo del contributo dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e consumata in tutti i tipi di trasporto ferroviario per le finalità di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di elettricità da fonti energetiche rinnovabili nell'Unione o la quota di elettricità da fonti energetiche rinnovabili nel proprio paese. Inoltre, ai fini del calcolo dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili consumata da tutte le forme di trasporto ferroviario, si deve tenere conto che tale consumo è 2,5 volte superiore al contenuto energetico dell'apporto di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Motivazione

L'utilizzo di elettricità da fonti rinnovabili per il settore ferroviario dovrebbe essere incentivato e dovrebbe riflettere la maggiore efficienza energetica.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

4 bis. Al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi di cui all'articolo 4, ciascuno Stato membro promuove e incoraggia

misure di efficienza energetica e di risparmio energetico.

Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione formula raccomandazioni relative alle misure atte a migliorare l'efficienza energetica e il risparmio energetico ai fini del primo comma. Le raccomandazioni comprendono le stime dell'efficienza energetica e del risparmio energetico che è possibile realizzare grazie all'attuazione delle misure. Su tale base, gli Stati membri elaborano piani d'azione nazionali per l'adozione di tali misure, e possono decidere di tenere conto dell'efficienza energetica e del risparmio energetico conseguiti per le finalità di cui alla lettera b).

Motivazione

La riduzione delle emissioni di CO2 dovrebbe essere conseguita non solo attraverso la sostituzione del carburante, ma anche grazie a misure di efficienza energetica e di risparmio energetico.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – lettera ii bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera d bis:

'd bis) La quota di energia da fonti rinnovabili viene mantenuta dagli Stati membri almeno al livello previsto al primo comma durante gli anni successivi al 2020.'

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera c – lettera iii

Testo della Commissione

iii) è aggiunta la seguente lettera e):

"Il contributo apportato dai:

i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a **quattro** volte il loro contenuto energetico;

ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a **due** volte il loro contenuto energetico;

iii) carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai progressi scientifici e tecnici, **onde assicurare la corretta applicazione delle norme di contabilizzazione stabilite dalla presente direttiva**. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX."

Emendamento

iii) è aggiunta la seguente lettera e):

"Il contributo apportato dai:

i) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a **due** volte il loro contenuto energetico;

ii) biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate della parte B dell'allegato IX è considerato pari a **1,2** volte il loro contenuto energetico;

Gli Stati membri garantiscono che nessuna materia prima sia modificata intenzionalmente per rientrare nelle categorie da (i) a (iii).

I biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie elencate nell'allegato IX devono essere pari ad almeno il 3% del consumo finale di energia nei trasporti entro il 2020.

L'elenco delle materie prime figuranti nell'allegato IX può essere adeguato ai progressi scientifici e tecnici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25, lettera b) in relazione all'elenco di cui all'allegato IX, **fatta salva la promozione della ricerca e dello sviluppo in materia di tecnologie innovative negli Stati membri.**

La Commissione europea propone al Parlamento europeo e al Consiglio soluzioni armonizzate al problema delle frodi legate al doppio conteggio, che sono frutto della scorretta applicazione dei criteri di cui al paragrafo alla lettera e).

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera a

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti *negli* impianti operativi a partire dal **1° luglio 2014**. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio **2014** o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al **50%** a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.;

Emendamento

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

'2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi presi in esame ai fini di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno il 60% per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti *in tutti gli* impianti operativi a partire dal **1° luglio 2015**. Un impianto è "operativo" se si verifica la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi.

In caso di impianti operativi alla data del 1° luglio **2015** o in precedenza, ai fini di cui al paragrafo 1, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associata ai biocarburanti e ai bioliquidi è pari ad almeno il 35% fino al 31 dicembre 2017 e al **60%** a partire dal 1° gennaio 2018.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di bioliquidi è calcolata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1.;

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. I biocarburanti e i bioliquidi presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 ottenuti da materie

prime agricole coltivate nella Comunità prodotte nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nelle norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nel quadro della politica agricola comune e che stabiliscono taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali definite ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, del 19 gennaio 2009, del Consiglio, rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 3 a 5.

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 – lettera e bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) E' inserito il seguente paragrafo:

'8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 25, lettera b), relativi alla determinazione di definizioni dettagliate, comprese specifiche tecniche, necessarie per le categorie di cui all'allegato V, parte C, punto 9.'

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7 – lettera e ter (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) E' inserito il seguente paragrafo:

'8 ter. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una proposta legislativa corredata di ulteriori misure in materia di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni quali l'uso di prodotti secondari, l'incremento della resa, il miglioramento della produttività e la produzione di colture su terreni abbandonati prevedendo un incentivo analogo a quello stabilito per le biomasse prodotte a partire da terreni conformemente alle condizioni previste nell'allegato V, parte C, punto 8.'

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 25 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, è conferita alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere da [la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento

2. La delega dei poteri di cui all'articolo 2, **lettera o bis), all'articolo 3**, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7 **e 8 bis**, è conferita alla Commissione per un periodo **di quattro anni** a decorrere da [la data di entrata in vigore della presente direttiva]. **La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati al più tardi entro nove mesi dalla scadenza del periodo di quattro anni. La delega dei poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 25 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega dei poteri di cui di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. ***Gli*** effetti ***della decisione decorrono*** dal giorno ***successivo a quello*** della pubblicazione ***della decisione*** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ***ivi*** precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega dei poteri di cui di cui all'articolo ***2, lettera o bis)***, ***all'articolo*** 3, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma, e all'articolo 19, paragrafi da 5 a 7 ***e 8 bis***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. ***La decisione produce*** effetti dal giorno della ***sua*** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva precisata ***nel testo della decisione***. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 11

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 25 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Un atto delegato adottato in virtù dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma e dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. ***Detto*** termine può essere prorogato di due

Emendamento

5. Un atto delegato adottato in virtù dell'articolo ***2, lettera o bis)***, ***dell'articolo*** 3, paragrafo 4, lettera d), dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), terzo comma e dell'articolo 19, paragrafi ***6, 7 e 8 bis***, entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro un termine di due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. ***Il*** termine può essere

mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui **valuta**, sulla base delle **migliori e** più recenti conoscenze scientifiche, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel **ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi**.

Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle **migliori** conoscenze scientifiche **a disposizione** per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità **che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2021** e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui **analizza**, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche **disponibili, sulla base del modello scientifico più affidabile**, l'efficacia delle misure introdotte dalla presente direttiva nel:

a) ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi;

b) favorire la ricerca e lo sviluppo in materia di nuove filiere di produzione per i biocarburanti avanzati, che non competono con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

c) promuovere la raccolta di dati affidabili e comparabili sulle emissioni di gas a effetto serra del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni;

Ove opportuno la relazione è corredata da una proposta legislativa basata sulle conoscenze scientifiche **ottenibili utilizzando il modello scientifico più affidabile** per l'introduzione di fattori di stima delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni negli adeguati criteri di sostenibilità e una revisione dell'efficacia degli incentivi previsti per i biocarburanti prodotti con materie prime che non

che non utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

utilizzano terreni o provenienti da colture alimentari a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

Inoltre, viste le stime relative ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, dal 1° gennaio 2021, vengono sospesi gli incentivi a favore dei biocarburanti che non determinano sostanziali riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e che sono prodotti a partire da colture utilizzate per alimenti e mangimi.

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3

Direttiva 2009/28/CE

Allegato IX

Testo della Commissione

(3) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **quattro** volte il loro contenuto energetico

a) Alghe

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali

d) Paglia

e) Concime animale e fanghi di depurazione

f) Effluente da oleifici che trattano olio di

Emendamento

(3) È aggiunto il seguente allegato IX:

"Allegato IX

Parte A: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **due** volte il loro contenuto energetico

a) Alghe

b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali

e) Concime animale e fanghi di depurazione

palma e fasci di frutti di palma vuoti

- g) Pece di tallolio
- h) Glicerina grezza

i) Bagasse

- j) Vinacce e fecce di vino

k) Gusci

l) Pule

m) Tutoli

n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge

Parte B: materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **due** volte il loro contenuto energetico

a) Olio da cucina usato.

b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

c) Materie cellulosiche di origine non alimentare.

d) Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

- g) Pece di tallolio
- h) Glicerina grezza

- j) Vinacce e fecce di vino

o) Olio da cucina usato

p) Materie ligno-cellulosiche compresi paglia, bagasse, gusci, pule e tutoli, ma escludendo segatura, tronchi per sega e per impiallacciatura.

Parte B: Materie prime il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato pari a **1,2** volte il loro contenuto energetico

b) Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 3 – Parte B bis (nuova)

Direttiva 2009/28/CE

Allegato IX – Parte B bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione tiene conto del fatto che il valore dei coefficienti di cui all'allegato IX non è adatto per tutti i prodotti e che vanno intraprese ulteriori discussioni nell'ottica di eliminare ogni incertezza giuridica.

PROCEDURA

| | | |
|---|--|-----------|
| Titolo | Modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili (cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni) | |
| Riferimenti | COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD) | |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ENVI 19.11.2012 | |
| Parere espresso da Annuncio in Aula | TRAN 19.11.2012 | |
| Relatore per parere Nomina | Sabine Wils 12.12.2012 | |
| Esame in commissione | 6.5.2013 | 17.6.2013 |
| Approvazione | 18.6.2013 | |
| Esito della votazione finale | +: 32 -: 6 0: 1 | |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zile | |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Alfreds Rubiks, Sabine Wils | |